

ALDIA Cooperativa Sociale - società cooperativa

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' corrente, con sede nel Comune di Pavia, la società cooperativa "ALDIA Cooperativa Sociale - società cooperativa", in breve "ALDIA Cooperativa Sociale". Alla società si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e sopprimerle; il consiglio ha altresì facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del territorio nazionale.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione la cooperativa potrà aderire ad associazioni, consorzi, centrali cooperative, altre cooperative, nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative e attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha la durata di anni 99 a decorrere dalla sua legale costituzione e, pertanto, scade il 12 gennaio 2076. Essa potrà essere prorogata oltre

il termine o sciolta prima della sua scadenza con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dall'art. 1, lett. a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma asso-

ciata dell'impresa che ne è l'oggetto, con lo scopo di dare continuità di occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione.

Analoghi rapporti di lavoro potranno essere stipulati con soggetti non soci. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività, la progettazione, realizzazione e gestione di attività e servizi di assistenza sociale, sanitaria ed educativa, indirizzati prevalentemente alla prevenzione ed alla

lotta contro l'emarginazione.

Nell'ambito di tali attività la cooperativa potrà gestire, sia in proprio che per conto di enti pubblici o privati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri socio-educativi, comunità alloggio, comunità terapeutiche, case di riposo, r.s.a., case alloggio, centri diurni, centri di villeggiatura, centri di aggregazione giovanile, centri sportivi, culturali, ricreativi, riabilitativi, sanitari, in generale qualunque struttura residenziale e/o semiresidenziale di accoglienza, ivi inclusi i servizi ad essi connessi (a titolo esemplificativo, servizio ristorazione, pulizia ambienti, manutenzione immobili); assistenza ai minori, anche diversamente abili, a domicilio, presso strutture scolastiche o di accoglienza, ivi inclusa la gestione dei servizi connessi al funzionamento di tali strutture, come, ad esempio, la gestione di mense scolastiche e dei servizi di "bidelleria"; servizio scuolabus e servizi di accompagnamento in genere; assistenza domiciliare, presso luoghi di cura o di villeggiatura, di anziani, famiglie in difficoltà, adulti in difficoltà, in generale a persone bisognose di assistenza e fragili; ogni eventuale servizio di assistenza e sostegno alle famiglie, con particolare attenzione agli aspetti formativi

ed educativi, finalizzate alla crescita integrale, allo sviluppo, all'integrazione ed all'autonomia delle persone e delle famiglie; asili nido, scuole dell'infanzia ovvero strutture e servizi per l'infanzia, scuole primarie, fattorie didattiche, in generale attività scolastiche, parascolastiche ed extra scolastiche, servizi bibliotecari e culturali; manutenzione di aree verdi, in una ottica di piena e consapevole tutela e salvaguardia dell'ambiente ecologico; iniziative ed attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà; iniziative e attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; formazione professionale dei propri soci tramite lezioni, incontri e conferenze su temi quali, ad esempio, quelli educativi, pedagogici, psicologici, economici, domestici, allo scopo di consolidare e sviluppare, all'interno della cooperativa e tra i soci, consapevolezza diffusa delle tematiche trattate e specifiche abilità e competenze tecnico-operative, al fine di promuovere e garantire la qualità dei servizi a favore delle persone. Coerentemente con lo scopo e l'oggetto sociale, la cooperativa potrà svolgere attività produttive e commer-

ciali che abbiano una valenza educativa-terapeutica; attività e percorsi che favoriscano la crescita di una cultura del lavoro adeguata a comprenderne trasformazioni e orientata a valori di solidarietà, responsabilità, condivisione e cooperazione; servizi attinenti la formazione, l'orientamento lavorativo e professionale, la selezione e il reperimento del personale, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale; studi di analisi delle condizioni del mercato del lavoro, dei bisogni formativi ed occupazionali, di nuove tecniche e tecnologie; attività di ricerca, nonché manifestazioni ed eventi culturali annessi, eventuale attività editoriale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria ed amministrativa ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Sempre per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa può accettare donazioni, lasciti, elargizioni e liberalità.

La cooperativa potrà altresì, al fine di una mi-

gliore attuazione dei propri scopi, integrare la propria attività con quella di altri soggetti privati o pubblici, cooperativi e non, aderire ad essi, qualsiasi sia la loro forma giuridica, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, italiane o straniere, che svolgono attività affini o connesse alle proprie.

Al fine di garantire l'efficace conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge, norme, regolamenti, tempo per tempo vigenti in materia, la cooperativa può altresì, a titolo esemplificativo, concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni private e ad altro; istituire e gestire uffici, laboratori, cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies cod. civ.; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia

forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei; finanziare e sviluppare le attività di altre cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/91; promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero sia infruttifero, comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'assemblea dei soci; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 cc.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo inte-

ressi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori, vale a dire, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali o siano in grado di acquisirli e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

2. soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. Ai soci volontari può essere

corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Possono essere soci enti, pubblici o privati, società e cooperative per le quali sia ravvisabile un interesse della società alla loro ammissione quali soci della stessa. Possono essere ammessi anche soci finanziatori, soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito regolamento interno, che dovrà conte-

nere quanto previsto dalla Legge n. 142/01 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima.

Art. 6 - Categoria speciale

Il consiglio di amministrazione potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali:

1.in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa;

2.al fine di completare la loro formazione.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Nel caso di cui al precedente punto 1., il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungi-

mento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui al precedente punto 2., il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere dei diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti agli stessi obblighi, fatta eccezione per quanto segue:

- il socio appartenente alla categoria speciale ha il dovere di partecipare alle assemblee e non esercita il diritto di voto;
- il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci;

- i soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione e non godono dei diritti di cui agli artt. 2545-bis, 2422 e 2476 cod. civ.;

- ai soci speciali non spetta l'attribuzione degli eventuali ristorni nella forma di aumento del capitale sociale.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per tutti i soci dal presente statuto e dalla legge:

1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

2. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa;

3. l'impossibilità o l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

4. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

5. il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche pri-

ma della scadenza fissata al momento della sua ammissione a socio ordinario.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci, a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione potrà deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale, secondo i termini e le modalità previste in via generale.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda

scritta contenente:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; se cittadino straniero, alla domanda dovrà allegare copia del permesso di soggiorno;
- indicazione del domicilio e di tutti gli eventuali recapiti, domicilio presso il quale inviare le comunicazioni societarie, telefono, cellulare, fax, e-mail;
- la categoria di soci a cui intende essere iscritto;
- la professione svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 5, comprovata da idonea documentazione;
- versamento delle azioni che si propone di sottoscrivere, ciascuna di valore nominale pari a quello indicato al successivo articolo 23 e in numero non inferiore a quello indicato nel successivo articolo 8~~7~~;
- versamento della tassa di ammissione, nella misura annualmente determinata dal consiglio di amministrazione;
- versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, comunque alle deli-

berazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di persone giuridiche o soggetti organizzati dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede legale e operative, se esistenti, attività, codice fiscale e partita iva;
- la categoria di soci a cui intende essere iscritto;
- versamento delle azioni che si propone di sottoscrivere, ciascuna di valore nominale pari a quello indicato al successivo articolo 23 e in numero non inferiore a quello indicato nel successivo articolo 8;
- versamento della tassa di ammissione, nella misura annualmente determinata dal consiglio di amministrazione;
- versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;
- delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, l'organismo o la persona giuridica; alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e della delibera dell'organo preposto, con la quale si richiede l'ammissione a socio;
- l'impegno ad osservare le disposizioni con-

tenute nello statuto e nei regolamenti interni, nonché di sottostare alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati tutti quei documenti che il consiglio di amministrazione della cooperativa ritiene utili o abbia specificatamente richiesto. Il socio sovventore, oltre a quanto sopra citato, dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella cooperativa, periodo prima del quale non è ammesso il recesso.

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 5, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti dovuti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione è tenuto a motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio po-

trà, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- al versamento di almeno 5 (cinque) azioni del valore nominale pari ad € 120 ciascuna;
- al versamento della tassa di ammissione, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione ed in nessun caso restituibile, all'atto della sottoscrizione della richiesta di ammissione;
- al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, partecipando all'attività

della cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

- a comunicare alla cooperativa ogni eventuale variazione anagrafica, utile all'aggiornamento dei dati a libro soci e per l'inoltro delle comunicazioni sociali;

- a mantenere, per quanto attiene alla vita interna della cooperativa, un comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale.

Il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte, se il socio è persona fisica; recesso, esclusione, liquidazione giudiziale, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro con la cooperativa sia stato temporaneamente sospeso per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso dal rapporto sociale comporta la risoluzione del rapporto mutualistico al termine del periodo di preavviso previsto dal regolamento aziendale.

Art. 11 - Esclusione

Il consiglio, salvo l'interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto, delibera l'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia in grado di partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi sociali;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, così come specificato agli articoli precedenti;
- che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
- che per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, tre assemblee consecutive;
- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa o subisca una condanna penale;
- che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito durante il corso del rapporto asso-

ciativo o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

- che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

- che abbia subito condanne per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

- che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;

- che nell'esecuzione del proprio lavoro, oggetto del rapporto mutualistico, si renda responsabile di inadempienze che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;

- per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- in caso di risoluzione per inadempimento

del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro, contestualmente o al termine del periodo di preavviso previsto dal regolamento aziendale.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha pieno ed integrale effetto dalla sua annotazione sul libro soci.

Art. 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte, la cui liquidazione verrà effettuata entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il recesso o l'esclusione sono divenuti efficaci.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare atto notorio o documento equipollente, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote di capitale per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute alla riserva legale.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 14 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 15 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore non inferiore e non superiore ai limiti di legge.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore, che intenda trasferire le azioni, deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal so-

cio, che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione del socio sovventore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.

Art. 17 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse, in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori e sovventori, in considerazione

dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale e se previsto nella delibera di emissione, è riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. In ogni caso, i soci finanziatori, i soci sovventori ed i possessori di strumenti finanziari non possono essere eleggere più di un terzo degli amministratori né più di un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 18 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili, nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera

comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci operatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci operatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La delibera di emissione può stabilire, in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci operatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi com-

presa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis ss. cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale ed alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 19 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ri-

tengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 ss. cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 20 Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni (ibridi)

Con delibera dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile ed in conformità all'art. 2526 del codice civile.

Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria delibera sull'importo complessivo dell'emissione e sul numero dei titoli emessi ed approva il regolamento che disciplina, nei limiti indicati dal presente statuto, gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere materialmente i titoli.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta al riguardo dal sottoscrittore. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile. La cessione degli strumenti finanziari ha effetto nei confronti della cooperativa dal momento dell'iscrizione nel libro di cui all'art. 2421, primo comma n. 8 c.c.

Ai possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore o di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, gli strumenti finanziari sono remunerati nella misura fissa stabilita dalla delibera di emissione, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori, dei soci finanziatori e dei soci sovventori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno - salvo diversa

o contraria disposizione adottata dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli - esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

Art. 21 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 ss. cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VI

RISTORNI

Art. 22 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3

aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro
- partecipazione alla vita associativa

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o azioni di finanziamento o di strumenti finanziari.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni di utili di cui alle lettere a) e c) dell'art. 24.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale pari ad € 120;

2. dalle eventuali azioni dei soci finanziatori;

3. dalle eventuali azioni dei soci sovventori, destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

g) dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 20, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli stessi strumenti finanziari partecipativi.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Le azioni sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Le azioni non possono essere cedute a terzi e neppure ad altri soci con effetto verso la società.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal precedente articolo 22;
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e condizioni previste dalla legge;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli articoli del presente statuto;
- f) il restante a riserva straordinaria indivisibile.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea

ordinaria o straordinaria mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima-

L'avviso deve essere pubblicato su "il Corriere della sera" almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, in alternativa, essere trasmesso ai soci attraverso mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'assemblea (a titolo esemplificativo, consegna "brevi manu", a mezzo posta, pec, via fax, via e-mail).

In ogni caso l'avviso di convocazione è affisso nel locale della sede legale della cooperativa e pubblicato nell'intranet aziendale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La pubblicazione o la trasmissione dell'avviso di convocazione, nelle forme previste dai precedenti commi, sono effettuate almeno trenta giorni prima dell'assemblea nel caso di convocazione per il rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purchè in Italia.

Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Esse debbono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

Nel caso di cui al successivo articolo 30 l'Assemblea Generale si compone dei Soci delegati, espressi dalle Assemblee separate.

In prima convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci delegati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci delegati

intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto

Art. 27 - Funzioni delle assemblee

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e destina gli utili netti annuali

2. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;

3. delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;

4. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei soci finanziatori e sovventori e a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 20 ed, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;

5. determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;

6. approva o modifica i regolamenti, su proposta del consiglio di amministrazione;

7. delibera sugli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame

dagli amministratori;

8. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni definite dalla legge, il programma di mobilità;

9. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

10. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale

L'assemblea, chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile per la gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta scritta al consiglio di amministrazione, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci o dal collegio sindacale, se nominato. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data

della richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. modificazioni dello statuto e proroga della durata della cooperativa;
2. scioglimento anticipato della società;
3. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
4. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla cooperativa o delle quali la cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- ~~5.~~ l'emissione delle azioni di finanziamento e delle azioni di sovvenzione
6. l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi ai sensi del precedente art. 20.

Art. 28 - Voto

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa e specifica richiesta della maggioranza dell'assemblea e comunque sempre con scrutinio palese. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato

dall'Assemblea legalmente consentito. I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Non è ammesso il voto segreto.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci e siano in regola con i versamenti nei confronti della cooperativa.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, fatta eccezione per i soci finanziatori, ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Per i soci sovventori e finanziatori si applica il precedente articolo 17.

Nel caso di cui al successivo articolo 30 l'Assemblea si compone dei delegati espressi dalle assemblee separate e dai soci sovventori e finanziatori; possono assistervi anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea separata mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore o finanziatore. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel

verbale d'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, se nominati.

Art.29 - Verbale delle deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea.

La nomina del segretario sarà fatta dall'assemblea, su proposta del presidente. Il segretario può anche essere non socio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da Notaio.

Il verbale deve fra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 30 (assemblee separate)

Nei casi previsti dalla legge, o se comunque deliberato dal Consiglio di amministrazione, anche

rispetto a specifiche materie o in presenza di particolari categorie di soci, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è preceduta dalle assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca, nelle forme e modalità indicate nel precedente articolo 25, le Assemblee separate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale.

Le Assemblee separate si riuniscono nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del numero dei soci, della loro diffusione sul territorio e dell'estensione territoriale della Cooperativa stessa. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare i soci all'Assemblea separata in ragione della maggiore vicinanza della residenza di ciascun socio persona fisica o della sede legale di ciascun socio persona giuridica al luogo di svolgimento di ciascuna Assemblea separata.

Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, devono essere convocate almeno cinque

giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale.

Al voto ed all'intervento dei soci nelle assemblee separate si applica quanto previsto dal precedente articolo 28. I soci sovventori e finanziatori ed i possessori di strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 20, laddove previsto dalla legge o dal presente statuto, esprimono il loro voto nell'Assemblea generale.

Le Assemblee separate sono presiedute dall'amministratore indicato dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore, ciascuna Assemblea separata è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra gli amministratori della Società. Si applica quanto previsto dall'articolo 29.

All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci non delegati.

I quorum costitutivi e deliberativi indicati nel precedente art. 26 ai fini della prima e seconda convocazione, valgono esclusivamente per l'Assemblea generale e sono computati sul numero, rispettivamente, dei soci e dei voti rappresentati ed espressi dai delegati di tutte le Assemblee

separate.

Ciascuna Assemblea separata elegge almeno tre delegati, scelti tra i soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione.

I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale.

Per le deliberazioni relative alla nomina dei componenti degli organi della Società, ciascuna assemblea separata elegge tanti delegati quanti sono i candidati che hanno raccolto voti; ciascun delegato è portatore dei voti riportati dal rispettivo candidato.

Ogni delegato è vincolato ad esprimere il voto nell'Assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea separata che lo ha eletto.

Delle riunioni delle Assemblee separate deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono risultare il numero dei soci aventi diritto al voto

intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale, con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza, e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

Art. 31 - Assemblea dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 20, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera ai sensi dell'art. 2541 c.c.. In particolare, l'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune e delibera sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) delibera sull'esercizio dei diritti attribuiti ai titolari degli "strumenti finanziari partecipativi" ai sensi dello statuto e del presente regolamento;
- c) approva e rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti dei titolari degli "strumenti finanziari partecipativi";
- d) delibera sulla proposta di concordato preventivo;
- e) delibera sulla costituzione di un fondo per le spese necessario alla tutela degli interessi comuni dei titolari degli strumenti finanziari e ne approva il rendiconto;
- f) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunzie;
- g) delibera sulle altre materie di interesse comune dei titolari degli strumenti finanziari.

Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo all'assemblea speciale, questa è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari

ogniqualevolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti possessori che detengano almeno un terzo dell'ammontare degli strumenti finanziari partecipativi emessi.

Il consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea speciale mediante comunicazione scritta da inviarsi (via PEC o via mail) al rappresentante comune ed ai possessori degli strumenti finanziari partecipativi con un preavviso di almeno 8 giorni. L'assemblea speciale dovrà tenersi prima dell'assemblea generale dei soci. All'assemblea speciale partecipa il presidente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

L'Assemblea speciale può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Rappresentante comune di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea speciale totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Rappresentante Comune ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Le assemblee speciali sono validamente costituite, in

prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, e le relative deliberazioni sono adottate, in prima e seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea ne fissa l'eventuale compenso da porsi a carico del fondo comune costituito ai sensi del precedente primo comma lett. e). Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) del codice civile, e ottenerne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni che siano lesive dei diritti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Cooperativa.

Art. 32 - Il Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero. I possessori di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 20 comunicano alla cooperativa se intendono esercitare il diritto di nomina di un amministratore oppure di un sindaco entro il mese di febbraio dell'anno di rinnovo delle cariche sociali.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aver instaurato il rapporto sociale da almeno 7 anni;
- aver partecipato in proprio ad almeno 7 (sette) assemblee della cooperativa o incontri informativi convocati dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 35

In ogni caso, non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato una esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retributiva, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni. Spetta all'assemblea determinare l'importo dei compensi e dei gettoni di presenza dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale.

Spetta al consiglio determinare, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori e comitati tecnici, anche

fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e i relativi compensi.

Articolo 33- Presentazione delle candidature ed elezione delle cariche sociali

1. La nomina degli amministratori di spettanza dei soci cooperatori dovrà avvenire con le modalità indicate dai commi seguenti.

2. Le candidature alla carica di amministratore dovranno essere depositate in duplice originale presso la sede legale della società in orario d'ufficio entro e non oltre le ore 13 del quindicesimo giorno precedente, inclusi, nel calcolo, i giorni festivi, a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea o, nel caso di assemblee separate, entro e non oltre le ore 13 del quindicesimo giorno precedente, inclusi, nel calcolo, i giorni festivi, a quello fissato per la convocazione della prima delle assemblee separate.

3. Ciascuna candidatura dovrà contenere la data e ordine del giorno dell'assemblea in cui si procederà all'elezione, il nome ed il cognome del candidato, l'indicazione della data e del luogo di nascita e della residenza. Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta da almeno 30 soci cooperatori: il sostegno

sarà formalizzato mediante deposito, in allegato alla candidatura, di una scheda per ciascun socio cooperatore sostenitore con nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza, firma autografa e copia della carta identità. Ogni socio cooperatore può sostenere più candidature. Non potranno essere ricevute, e se ricevute dovranno considerarsi come non presentate, le candidature di candidati non eleggibili a norma di legge o di statuto. Di questo deve essere data informazione nell'avviso di convocazione.

4. Le candidature saranno ricevute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato anche dipendente della società, il quale all'atto del deposito di ciascuna candidatura e sulla medesima apporrà la data e l'ora di presentazione e un numero progressivo, ovvero potranno essere inviate presso la sede legale della società a mezzo PEC sempre nel rispetto del termine di cui sopra. Un originale di ciascuna candidatura dovrà essere esposto, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, in un locale della sede legale della società accessibile a tutti i soci, che potranno prenderne visione, e dovrà restare esposto almeno fino al giorno successivo a quello in cui avrà luogo

la votazione; l'altro sarà custodito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'elenco delle candidature presentate in ordine cronologico sarà reso disponibile, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, attraverso l'intranet aziendale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione unitamente al Collegio Sindacale verificherà prima dell'assemblea la regolarità e la validità delle candidature, escludendo quelle che risultassero invalide o irregolari. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a far stampare le candidature su di un'unica scheda elettorale, secondo l'ordine di presentazione, garantendo l'individualità e riconoscibilità di ciascun candidato.

3. Ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari agli amministratori da eleggere, riservati ai soci cooperatori, barrando o ponendo altro segno inequivocabile sui nominativi dei candidati scelti e così attribuendo a ciascuno dei candidati selezionati il proprio voto. Risulteranno eletti consiglieri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla

società.

6. Nel caso non fosse presentata alcuna candidatura, l'elezione del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante votazione su scheda bianca sulla quale ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ai consiglieri da eleggere votando liberamente i nominativi di tutti coloro che sono iscritti a libro soci o che abbiano presentato la loro candidatura nel corso dello svolgimento della discussione assembleare. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla società.

7. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del presidente e del vicepresidente.

8. Nel caso di pluralità di soci finanziatori e soci sovventori, da una parte, e di possessori di strumenti finanziari dall'altra parte, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo loro riservati spetta ad apposita assemblea speciale a tal fine convocata dal consiglio di amministrazione per ciascuna delle due categorie di strumenti finanziari, soci sovventori e finanziatori da un lato e possessori di strumenti

finanziari dall'altro lato, con le stesse formalità previste per la convocazione dell'assemblea dei soci cooperatori per l'elezione delle cariche sociali ed entro i medesimi termini, purchè in data anteriore a quest'ultima. L'assemblea speciale è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, e le relative deliberazioni sono adottate, in prima e seconda convocazione, a maggioranza dei presenti e con voto palese. L'assemblea speciale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, ne adempie le funzioni la persona a tal fine nominata dall'assemblea, presieduta per tale incombenza, dalla persona più anziana presente. All'assemblea speciale partecipa il presidente del collegio sindacale. L'elezione dei componenti degli organi sociali riservati a soci sovventori e finanziatori e possessori di strumenti finanziari, avverrà mediante votazione su scheda bianca sulla quale ciascun avente diritto al voto potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ai consiglieri e/o al componente dell'organo di controllo da eleggere votando liberamente i nominativi di tutti coloro che abbiano presentato la loro candidatura

nel corso dello svolgimento della discussione assembleare. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. Nel caso di unico socio sovventore, finanziatore o possessore di strumenti finanziari, la nomina del componente del consiglio di amministrazione e/o del componente dell'organo di controllo ad esso riservato avviene con votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

9. La nomina dei componenti del collegio sindacale riservati ai soci cooperatori avviene sulla base di un elenco di candidature nel quale sono riportate quelle proposte dal consiglio di amministrazione e, in successione, quelle pervenute alla cooperativa nel termine indicato al precedente comma 2 in ordine cronologico. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta con qualsiasi

mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte degli interessati ("brevi manu", p e c , email, ecc.), non meno di tre giorni prima. Nei casi urgenti almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si

considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e devono risultare da apposito verbale scritto. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 35 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Spetta, pertanto, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, al consiglio di amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
- redigere i bilanci e sottoporli all'approvazione dell'assemblea dei soci. Relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale,

per il conseguimento dello scopo mutualistico ed in merito alla sussistenza della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi di legge.

Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

- conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione

- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea dei soci;

- stipulare tutti gli atti ed ogni tipo di contratto inerente la società;

- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative per attività e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

- deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi, assumere partecipazioni in altri soggetti, privati o pubblici, per il miglior conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;

- istituire filiali e succursali, ove e quando lo ritenga opportuno;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci;
 - nominare uno o più direttori e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i relativi compensi;
 - deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni, ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;
 - sviluppare e finanziare le attività di altre cooperative sociali;
 - convocare l'assemblea dei soci;
- nei casi in cui l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, debba, per legge, essere preceduta dalle assemblee separate, convocare incontri informativi destinati ai soci applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25 del presente statuto;
- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti;
 - deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Il consiglio è altresì investito dei più ampi poteri per acquistare immobili, assumere mutui e finanziamenti, consentire costituzioni e cancellazione di ipoteche, nonché ogni altro annotamento

ipotecario, addivenire agli atti di assegnazione e di vendita, rinunciare ad ipoteche legali, stipulare appalti e compiere, in genere, ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in materia immobiliare ai fini dell'esplicitazione dello scopo sociale.

Al consiglio è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma secondo, cod. civ.

Il consiglio può nominare un segretario, scegliendolo al suo interno o tra persona estranea.

Art. 36 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. ovvero con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

2. Se viene a mancare un consigliere nominato dai soci sovventori, finanziatori o dai possessori di strumenti finanziari, il suo sostituto è nominato dalla corrispondente categoria di strumenti finanziari convocati in assemblea speciale ai sensi dell'articolo 31. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono

convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 - Il presidente

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente è autorizzato ad eseguire incassi e pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

>>> Al Presidente viene attribuito il potere di

sottoscrivere i contratti relativi ad Associazioni Temporanee di Impresa e Associazioni Temporanee di Scopo ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa.

Sotto la sua personale responsabilità, nei casi di necessità, potrà procedere al compimento di atti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale dovrà darne comunicazione per ratifica nella prima adunanza, da convocarsi d'urgenza. Il presidente, in caso di urgenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente farà piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 38 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Se viene a mancare il sindaco effettivo nominato dai soci sovventori, finanziatori o possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 20, subentra il sindaco supplente nominato dagli stessi. I sostituti restano in carica

fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli; nel caso di sostituzione del sindaco effettivo nominato dai soci sovventori, finanziatori o possessori di strumenti finanziari, è convocata la loro assemblea speciale affinché provveda a confermarlo o a sostituirlo

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 39 - Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409-bis, comma primo, cod. civ.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 - Regolamenti

Il consiglio di amministrazione predispone i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea.

Art. 41 - Liquidatori e liquidazione del patrimonio

L'assemblea, che dichiara lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. L'elezione del liquidatore riservato ai titolari di strumenti finanziari partecipativi è effettuata a norma del precedente art. 20, comma 4.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

-a rimborso degli apporti effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 20;

- a rimborso del capitale detenuto dai soci finanziatori per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

a rimborso del capitale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale, eventualmente

rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori ;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserva e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ., la cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite

massimo previsto per i dividendi;

- non potrà distribuire riserve tra i soci
cooperatori;

- dovrà devolvere, in caso di scioglimento
della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, de-
dotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 - Rinvio

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente
statuto valgono le norme del vigente codice civile,
le disposizioni in materia di società per azioni,
in quanto compatibili con la disciplina
cooperativistica e le leggi speciali sulla
cooperazione.